

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

che quest'interrogazione sia ripigliata in occasione che si discuterà il bilancio del dicastero che mi riguarda.

PRESIDENTE. L'onorevole Comin potrà parlare di pien diritto quando verrà in discussione quel bilancio.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO.

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi ha facoltà di parlare.

DE ZERBI. Prendo a parlare con grande trepidazione, perchè, alla trepidazione mia naturale, s'aggiunge il timore che le mie parole giungano piuttosto ad irrigidire che ad ammorbidire la inflessibilità dell'onorevole ministro delle finanze. Ad evitare questo pericolo credo opportuno far precedere, a quello che ho da dire, una dichiarazione: che cioè tutte le osservazioni che farò sull'applicazione delle leggi che sono in discussione, tassa sulle contrattazioni di Borsa, e tassa sugli alcool, non hanno altro scopo tranne quello di mostrare che sono veri alcuni inconvenienti accennati dagli oratori precedenti, affinché i ministri, i quali certo desiderano di persuadersene prima di procedere a concessioni sull'applicazione delle leggi stesse, possano consentire a qualche temperamento, a qualche concessione.

In quanto alla tassa sulle contrattazioni di Borsa, io mi limiterei ad una sola raccomandazione, vale a dire che si studii se sia vero che questa tassa rechi danno esclusivamente agli agenti di cambio, ai pubblici mediatori; poichè mi si dice che, pubblicata la nuova legge, sia avvenuto questo: che i contraenti si rivolgono tutti a quei mediatori non autorizzati che da noi si chiamano *marroni* nelle Borse, e commettono a loro soltanto gli affari, onde gli agenti di cambio restano senza affari.

Io mi limito solo a pregare che si studii tale questione.

In quanto poi alla nuova legge per la tassa sugli alcool, io non parlerò della legge medesima.

Le stesse osservazioni che ha fatte l'onorevole Branca vennero in mente anche a me. Anch'io pensai che si sarebbe potuto rispondere alle note dei Gabinetti esteri col fare osservare che nessun fabbricante estero è venuto a stabilirsi qui, all'ombra del protezionismo; col fare osservare che l'importazione non è mai scemata; che invece la soprata tassa doganale si è sestuplicata dal 1871 al 1874, mentre rimaneva stazionaria la tassa sulla fabbricazione indigena.

Ma queste ed altre simili ragioni furono già lar-

gamente dette nella discussione della legge, che ebbe luogo pochi mesi fa, nella quale furono principali oratori gli onorevoli Minghetti, Robecchi e Merizzi. Non è possibile dopo otto mesi rifare quella discussione, nè si può giudicare una legge che, si può dire, non è ancora attuata.

Nè io domanderò che si riveda il regolamento. Dico francamente che l'ho studiato attentamente. Io certo non meriterei il rimprovero che l'onorevole Minghetti fece ad altri un giorno, quando disse che si censurano i regolamenti senza averli letti. Io ho letto e studiato questo regolamento. Ma, per quanto lo abbia studiato attentamente, non ho trovato in esso alcuna cosa che violi la legge.

Trovo che esso interpreta la legge in modo troppo severo, proprio secondo il *summum jus*; ma non trovo punto che la violi in alcuna parte.

Limiterei dunque le mie raccomandazioni all'applicazione della legge e del regolamento, perchè credo che, applicando severamente questo regolamento, che è già una severa interpretazione della legge, si giunga ad uccidere l'industria degli alcool in Italia.

Ricordiamo quale sia lo spirito della legge che fu discussa nel giugno del 1874. Lo disse l'onorevole Minghetti: quello che ci domandano gli stranieri, egli disse, è che non si facciano favori alla produzione interna. La domanda era giusta. Fino allora, bisogna dirlo, i nostri prodotti erano favoriti. E la nuova legge fece quanto poteva per mettere su di un piede di eguaglianza la produzione interna colla produzione estera che s'importava.

Vediamo ora quali furono gli effetti, e se non si oltrepasò la misura, se non si cadde nell'inconveniente opposto.

La legge aumentò, mi pare, la tassa; certamente la portò quasi al pari del dazio dell'importazione straniera; sopprime l'abbuonamento, perchè sospettò che esso nascondesse, come infatti nascondeva, la frode; e sostituì ad esso la presunzione della quantità di prodotto, presunzione fondata sulla capacità dei vasi di fermentazione, sul concetto che ogni ettolitro di capacità rispondesse a gradi 390, e sul rendere obbligatorio il termine di tre giorni per la fermentazione.

Ricordo che, quando fu discussa questa legge nella Camera, l'onorevole Merizzi fece osservare la fallacia dell'ultimo concetto, dicendo che non si possa in tutte le regioni d'Italia ottenere la fermentazione alcoolica delle materie farinacee in tre giorni.

L'onorevole ministro delle finanze rispose, e con lui l'onorevole Robecchi, significando su quale base